



COMUNE DI BOLTIERE

Provincia di Bergamo

COPIA

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 15-03-2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2019 E DETERMINAZIONE TARIFFE

Il Consiglio Comunale, regolarmente convocato, si è riunito in data quindici marzo duemiladiciannove, alle ore 20:30, nella sede comunale - Sessione Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica.

Presiede la seduta LA SINDACA, FORLANI ARMIDA.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, RINALDI IVANO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Dato atto che a inizio seduta, a seguito di appello nominale da parte del SEGRETARIO COMUNALE, è stato verificato il numero legale dei Consiglieri.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri:

FORLANI ARMIDA	Presente	AMBROSIONI ANTONIO	Presente
FRIGENI WALTER	Presente	PALAZZINI OSVALDO	Assente
TESTA ELISABETTA	Presente	LENA MASSIMO	Assente
CERESA ANNA	Presente	TESTA ITALO MAURIZIO	Presente
APPIANI SERGIO MARIO	Presente	FORESTI LUCA	Assente
CAVALLAZZI GIOVANNI	Presente	BOSISIO RENATA	Presente
FORLANI ANDREA	Presente		

Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri assenti n. 3

PELIZZARI GAUDENZIO	<i>in qualità di assessore esterno</i>	Presente
---------------------	--	----------

Accertato il numero legale degli intervenuti, la Presidente invita alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.TO VANALLI MONICA

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, che comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.TO VANALLI MONICA

=====

La Sindaca, Armida Forlani, illustra il punto all'ordine del giorno dando atto che l'aumento del piano finanziario è dovuto, in particolare, ai minori introiti derivanti dalla vendita della carta e della plastica che in questi anni sono in notevole diminuzione di vendita sul mercato con conseguente aumento delle tariffe a carico degli utenti e inoltre sottolinea che altra voce in aumento nel piano finanziario è rappresentata dai costi di spazzamento e lavaggio strade, a seguito di una riorganizzazione del servizio di igiene ambientale (pulizia strade e raccolta rifiuti), e rimarca i vantaggi di aver introdotto la tariffa puntuale con raccolta differenziata spinta già con la sperimentazione di fine anno 2015 e la tariffa da gennaio 2016. Vantaggi non così scontati per quei comuni che l'hanno introdotta in questi ultimi due anni proprio perché penalizzati dal mercato della vendita delle frazioni differenziate. Mentre Boltiere ha beneficiato nel complesso sia di una diminuzione dei costi per le famiglie (come spiegato nelle slide proiettate) sia di un miglioramento della percentuale di raccolta come di una notevole diminuzione del rifiuto secco che va a discarica dunque incenerito.

Inoltre sottolinea la volontà dell'amministrazione di mantenere la riduzione della tariffa anche per il 2019 per le sedi delle associazioni, così anche per le attività che svolgono le ecofeste, oltre alla determinazione di ritenere anche per il corrente anno il costo del servizio di smaltimento dei pannolini, un costo da imputare a tutte le utenze, da considerarsi un sussidio sociale di tutta la comunità per sollevare chi si trova in una situazione di disagio.

Conclude la presentazione l'Assessore Pelizzari ricordando l'obbligo di copertura del 100% dei costi del servizio di RSU e l'anomalia del mercato di recupero della carta e plastica che ha comportato un incremento, sia pur limitato, delle tariffe del servizio in questione.

Il Consigliere Testa Italo Maurizio, capogruppo della lista "Boltiere Prima di Tutto" dichiara voto contrario in quanto ritiene che la modalità di applicazione della tariffa non possa ritenersi puntuale come già più volte sostenuto e auspica che vengano introdotte nuove posizioni di lavoro nelle attività di raccolta dei rifiuti e di pulizia del territorio creando quindi nuove opportunità occupazionali e conclude rimarcando i tempi lunghi

necessari ai cittadini per conferire i rifiuti alla piattaforma ecologica che richiederebbero una modalità più immediata e veloce per non sottoporre i cittadini ad inutili attese.

La Sindaca interviene per contraddire l'affermazione del Consigliere Testa che ritiene non si applichi la tariffa puntuale. Legge il dettato di legge DM 20 aprile 2017, che è intervenuto nel regolamentare specificamente la T.A.R.I. "puntuale", confermando che il modello di Boltiere è a tutti gli effetti "puntuale". perché è una prestazione patrimoniale (tariffa corrispettiva), dove la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti si ottiene determinando come requisito minimo il peso o il volume della quantità di RUR (rifiuti urbani residui) conferito da ciascuna utenza, e ammettendo la possibilità di analoga misurazione per altre frazioni di rifiuto, compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunale. Il sistema di misurazione dei rifiuti conferiti utilizzato nel Comune di Boltiere e la tassazione specifica che ne consegue appaiono del tutto in linea con i requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione della quantità dei rifiuti descritti negli artt. 5 e seguenti del decreto. Così che anche la pesa in Stazione ecologica risulta necessaria per la suddetta quantificazione.

Quindi, esaurita la discussione e le relative dichiarazioni di voto la Sindaca procede alla messa in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi dell'articolo 654 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (raccolta e smaltimento) devono essere integralmente coperti dalle entrate derivanti dalla TARI, istituita, quale componente dell'imposta unica comunale dall'articolo 639 della medesima legge, e applicata ai possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

DATO ATTO che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 683 della Legge n. 147/2013 deve approvare, le tariffe della TARI, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, da ultimo differito al 31 marzo 2019 con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019;

Il Piano Economico Finanziario, introdotto da una relazione accompagnatoria che illustra il progetto del servizio di gestione integrata del servizio rifiuti, delinea il quadro esistente e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo, individua, sotto il profilo economico finanziario, i costi diretti e indiretti inerenti la gestione del servizio, nonché i proventi derivanti dall'avvio al recupero della frazione differenziata, e classifica tali poste, facendo riferimento ai criteri definiti nel D.P.R. 158/1999, al fine di determinare il complesso delle tariffe da applicarsi per la tassazione; l'individuazione della tipologia dei costi/ricavi e l'attribuzione dei medesimi alle diverse categorie di utenza sono eseguiti in applicazione delle linee guida ministeriali per la redazione del piano finanziario e l'elaborazione delle tariffe (2013) e della metodologia descritta nel vigente Regolamento Comunale;

RICHIAMATO a tal fine il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, adottato con Deliberazione Consiliare n. 31 del 08/09/2014, ed integralmente modificato - nella parte relativa alla tassazione per il servizio di gestione dei rifiuti - con deliberazione consiliare n. 6 del 15 aprile 2016 e dato atto in particolare che il tributo è commisurato, nella sua componente "variabile" e con riferimento alla sola produzione della frazione secca indifferenziata, ad un sistema di misurazione "puntuale" della quantità di rifiuti conferiti attuato mediante la pesatura "indiretta" dei contenitori

esposti dall'utenza, univocamente identificata, e caratterizzati dalla quantificazione, per le diverse categorie dell'utenza domestica, di un numero minimo di conferimenti attribuito e conguaglio annuale per le eccedenze e, per le utenze non domestiche, dalla quantificazione a consuntivo del tributo dovuto in relazione ai conferimenti effettuati e al rapporto costo/volume desunto dalla determinazione del costo del singolo conferimento predeterminato per l'utenza domestica;

VISTO l'allegato Piano Finanziario per la gestione del servizio rifiuti dell'anno 2019 e la contestuale determinazione delle tariffe per il calcolo del tributo in questo ricompresa;

RILEVATO in particolare che:

- La quantificazione del gettito TARI necessario all'integrale copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati è raggiunta tenendo in considerazione del risultanze a consuntivo dei costi e dei ricavi del precedente piano economico finanziario (PEF 2018) e le corrispondenti voci definite in via previsionale per l'anno 2019;
- I criteri di costruzione del Piano Economico Finanziario, la ripartizione dei costi in "fissi" e "variabili" e la divisione degli stessi tra le utenze domestiche e le non domestiche sono i medesimi contenuti nell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e nelle linee guida ministeriali pubblicate per l'anno 2013;
- Il costo di raccolta e smaltimento della frazione secca indifferenziata (ad eccezione dei "pannolini" il cui costo di smaltimento è genericamente ricompreso tra i costi variabili residuali e attribuito interamente all'utenza domestica) e il relativo conguaglio dell'anno precedente sono utilizzati per quantificare un costo di "conferimento" unitario in relazione al volume di RUR conferito, con determinazione, per le utenze domestiche, di un quantitativo minimo di svuotamenti annuali, attuando un sistema di rilevazione in linea con i requisiti tecnici individuati dal D.M. 20 aprile 2017;
- A seguito di consolidata giurisprudenza in materia (C.d.C. Sicilia deliberazione n. 113 del 15/06/2016), è inserita tra i costi "fissi" del Piano Economico Finanziario una quota ad accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nei limiti fissati dalla vigente normativa;
- Dal costo complessivo del servizio rifiuti, al fine di determinare il gettito TARI per l'anno 2018, viene dedotto il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del D.L. 248/2007;
- Il valore complessivo del Piano Finanziario, per quanto strettamente individuabile come voce di costo e ricavo dell'anno 2018, è confrontato con le risultanze derivanti dai fabbisogni standard, così come previsto dall'articolo 1, comma 653 della Legge 147/2013. Tale confronto avviene alla luce delle linee guida interpretative ministeriali del 14/02/2019 e utilizzando come strumento l'applicativo informatico reso disponibile da IFEL, del quale – nel piano finanziario allegato – si presentano tutti i coefficienti di calcolo e le relative risultanze finali;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, il quale dispone che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. (Omissis ...)";

DATO ATTO che come da nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, protocollo n. 4033/2014 del 28/02/2014, l'inserimento degli atti nel portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento degli obblighi precedentemente citati;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, agli atti con protocollo n. 2019/0002797/IV.3 del 07/03/2019;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con la seguente votazione: voti favorevoli 9, voti contrari 1 (Testa I.M.), astenuti 0;

DELIBERA

1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato PIANO FINANZIARIO per la gestione del servizio rifiuti dell'anno 2019, quantificando in € 547.082,60 il gettito TARI necessario all'integrale copertura dei costi del servizio.
2. Di approvare l'applicazione dei coefficienti e la conseguente quantificazione delle tariffe contenute nell'allegato piano finanziario;
3. Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, dal 1° gennaio 2019;
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nelle modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa;
5. Di dichiarare, con successiva distinta votazione - voti favorevoli 9 voti contrari 0 astenuti 1 (Testa I.M.) il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE
F.TO FORLANI ARMIDA

SEGRETARIO COMUNALE
F.TO RINALDI IVANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data odierna e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Boltiere, 09-04-2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA LAURA FRIGENI

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo del Comune senza riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Boltiere,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LAURA FRIGENI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15-03-2019

Boltiere, 09-04-2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LAURA FRIGENI